



IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE FALLIMENTARE – 2^a CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dr. Caterina Macchi	Presidente rel.
dr. Federico Rolfi	Giudice
dr. Guendalina Pascale	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la proposta definitiva di concordato preventivo, nella forma della continuità aziendale, depositata da Italdenim s.p.a. in data 4 agosto 2017, nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale ex art. 161 VI comma 1f; viste le modifiche della proposta, accompagnate da integrazioni documentali e della relazione attestatrice, oggetto di memoria depositata in data 6 ottobre 2017; visto il parere del C.G. espresso in data 3 novembre 2017;

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della procedura di concordato preventivo, in quanto:

- questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 161 1f, atteso che la sede principale della società è sita in Inveruno, via J.F. Kennedy n. 46/48 da oltre un anno;
- la domanda di concordato è stata deliberata in ossequio alle previsioni degli artt. 152 e 161 1f;
- la parte ricorrente è imprenditore che esercita un'attività commerciale di produzione e commercio di prodotti tessili è pertanto soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, 1f; è provata dai dati dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi la sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 2 lettere a), b) e c), 1f;
- la ricorrente ha ampiamente illustrato il proprio stato di crisi ed il piano a mezzo del quale essa intende affrontarlo, mediante continuazione diretta dell'attività di impresa costituita dalla produzione di tessuto denim, cessione di asset immobiliari non strategici, cessione di ramo di azienda attualmente condotto in affitto da Puredenim s.r.l. in forza di contratto stipulato prima del deposito del ricorso prenotativo ex art. 161 VI comma 1f; il ramo di azienda è costituito dalle strutture commerciali e di controllo qualità;
- la società intende destinare al soddisfacimento dei creditori concorsuali le risorse generate dalla continuazione dell'attività di impresa, dall'incasso dei crediti, dalla liquidazione degli immobili siti in Inveruno, via Rembrandt, dalla vendita del magazzino,



dall'affitto e successiva cessione del ramo di azienda; mentre viene mantenuta la titolarità sui beni mobili e immobili funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;

- la proposta rivolta ai creditori in particolare prevede:

I) il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili;

II) il pagamento falcidiato dei creditori privilegiati. In punto Italdenim propone: **a)** il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 c.c. subito dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologa; **b)** il pagamento integrale dei creditori con prelazione speciale, ipotecaria e mobiliare mediante il ricavato della liquidazione dei beni sui quali insiste la garanzia, subito dopo il realizzo dei beni medesimi; **c)** il pagamento dei restanti creditori privilegiati (erario e enti previdenziali) nella misura del 51% entro il secondo semestre 2019. Trattasi di crediti degradati al chirografo, come attestato con relazione ex art. 160 II comma 1f depositata dalla ricorrente, nella quale il professionista attesta che la liquidazione dell'attivo mobiliare consentirebbe il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 c.c. e del creditore privilegiato ex art. 2753 c.c. nella misura del 7%;

III) pagamento dei creditori chirografari, degradati ed originari, suddivisi nelle seguenti classi:

Classe I: quota degradata al chirografo e quota originariamente chirografaria dei crediti fiscali e previdenziali oggetto di transazione fiscale nella misura del 27%;

Classe II: quota degradata al chirografo e quota originariamente chirografaria dei crediti fiscali e previdenziali non oggetto di transazione fiscale nella misura del 27%;

Classe III: crediti chirografari originari non ricompresi nelle classi IV e V nella misura del 26%;

Classe IV: crediti di fornitori extra UE nella misura del 21%;

Classe V: crediti facenti capo a istituti di credito nella misura del 10%.

Il completamento dei pagamenti dei creditori inseriti nelle cinque classi è previsto nel termine di cinque anni dalla data dell'omologazione;

- la formazione delle classi è stata adeguatamente illustrata e giustificata nella proposta, e riflette criteri di aggregazione fondati sulla causa del credito, che appaiono conformi a quanto prescritto dall'art. 160 I comma lett. c) 1f;

la proposta rispetta altresì il disposto dell'art. 182 ter I comma 1f con riferimento al trattamento previsto per i crediti erariali e previdenziali e alla formazione di classi apposite.

- la società ha depositato unitamente alla proposta definitiva:

relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa al 6.2.2017;

stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e delle cause di prelazione;

business plan relativo alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, integrante i requisiti di cui all'art. 186 bis comma II lett. a) 1f;

relazione ex art. 161, comma 3, 1f, e successiva integrazione, redatta dal dr. Filippo Bottigelli, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3 lettera



d), lf, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché la funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori, all'esito delle verifiche effettuate con riferimento: all'esistenza e alla consistenza delle poste debitorie e delle poste attive, anche a mezzo di circolarizzazione; agli elementi illustrati nel piano, reso oggetto di stress test, con specifico riguardo ai contenuti previsti dall'art. 186 bis comma II lett. a) lf e agli esiti rilevati come meno favorevoli per il ceto creditorio nell'alternativo scenario di liquidazione. La relazione soddisfa altresì la previsione dell'art. 182 ter comma I lf. La relazione appare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge. In particolare, a tale riguardo si osserva come la funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa agli interessi del ceto creditorio sia stata attestata in un'ottica di comparazione con gli esiti dello scenario fallimentare, non sussistendo i presupposti di fatto e diritto per un'alternativa liquidatoria concordataria;

- rilevato, infine, che la proposta è caratterizzata dall'esistenza di un contratto preliminare di vendita immobiliare relativo al cespite sito in Inveruno via Rembrandt insistente sul mapp. 265, nonché da offerta irrevocabile di acquisto di ramo di azienda da parte di soggetti già individuati verso un corrispettivo in denaro, e che dunque occorre procedere all'apertura di una procedura competitiva ai sensi degli art. 163 bis e 182 comma V lf; in proposito il Collegio, richiamando l'orientamento già espresso dal Tribunale di Milano, reputa nel caso in esame di dover preliminarmente sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto dell'azienda, riservando all'esito di tale verifica la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo decreto;

PQM

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di Italdenim s.p.a;

-delega alla procedura la dott.ssa Caterina Macchi;

- nomina quali commissari giudiziali il rag. Claudio Canova, l'avv. Laura Limido, il rag. Marino Venegoni, professionisti in possesso dei requisiti di cui al novellato art.28 lf;

- ordina la convocazione dei creditori in data 27 marzo 2018 ore 10 nell'ufficio del giudice delegato, fissando termine sino al 15 dicembre 2017 per le comunicazioni di cui all'art. 171 II comma lf da parte dell'organo commissariale;

- stabilisce il termine di giorni quindici dalla data di deposito del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente e della somma di € 56.000,00 pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura mediante versamento sul conto corrente della procedura;

- dispone che l'organo commissariale depositi in cancelleria –secondo le regole del processo telematico- la relazione *ex art. 172 lf*, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per l'adunanza dei creditori; la relazione dovrà essere inoltre comunicata ai creditori con le modalità prescritte dall'art.172 I comma lf. Il commissario giudiziale, fin dall'invio della prima comunicazione, provvederà ad illustrare dettagliatamente ai creditori le modalità di esercizio del diritto di voto, così come disciplinate dall'art.178 lf, chiarendo loro che, ai fini di una



informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 lf;

- dispone che la medesima società consegni all'organo commissariale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma;

- ordina che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 lf, nonché mediante inserzione sia sul sito internet del Tribunale di Milano, sia sui quotidiani il Sole 24ore e La Repubblica e che l'organo commissariale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 lf, un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;

- dispone che i commissari giudiziali provvedano entro otto giorni dall'accettazione dell'incarico:

a pubblicare per almeno 15 giorni consecutivi tramite inserimento nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite nonché in un sito internet che pubblicizzi vendite immobiliari, e per una sola volta su La Repubblica, l'invito a manifestare entro il 15 dicembre 2017 interesse all'acquisto dell'immobile oggetto di contratto preliminare, comunicando l'indirizzo PEC ove sia disponibile la documentazione di interesse;

a pubblicare per almeno 15 giorni consecutivi tramite inserimento nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite, per una sola volta su La Repubblica e su Il Sole 24 ore, l'invito a manifestare entro il 15 gennaio 2018 interesse all'acquisto del ramo di azienda, comunicando l'indirizzo PEC ove sia disponibile la documentazione di interesse.

Dopo le rispettive scadenze dei termini sopra indicati la terna commissariale deve relazionare il giudice delegato, che ne riferirà al Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 163 bis comma II lf.

Il presidente est.

(dott.ssa Caterina Macchi)

